



COMUNE DI COLMURANO

Provincia di Macerata

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Piazza Umberto I°, 7 - C.F. e P.IVA 00267160430 - Tel. 0733 508914 Fax 0733 508112

Prot. nr. 1448

Pratica Edilizia n°. 74/2018

Colmurano, lì 14/03/2019

Permesso di Costruire n° 3/2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la domanda presentata il 28/11/2018, assunta al protocollo al n. 6391, avanzata dal Signor ZAMPETTI OTELLO nato a MACERATA (MC) il 19/01/1968 e residente a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA PIANO 18/A, Codice Fiscale ZMPTLL68A19E783Y, tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dal Geometra BRANCADORI LUCA con studio professionale a 62028 SARNANO (MC) in VIA GAVASCI 15 iscritto al Collegio dei GEOMETRI della Provincia di MACERATA al nr. 807, il **Permesso di Costruire** per eseguire in questo Comune, sull'immobile ubicato in CONTRADA PIANO, distinto presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Macerata al Foglio 2 mappale nr. 204 i seguenti lavori:

REALIZZAZIONE LOGGIA IN LEGNO, TINTEGGIATURA ESTERNA E MODIFICA INTERNA DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE

riconducibili alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380;

Accertato che la Ditta richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere il richiesto Permesso di costruire;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Procedimento e la conseguente proposta di provvedimento di cui all'art. 20 comma 3 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380;

Viste le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

Vista la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

Visto il P.T.C. approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 75 del 11 dicembre 2001;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- 1) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte perché, l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, ed in conformità del progetto così come approvato, di cui un esemplare, che costituisce parte integrante del presente permesso di costruire, si restituisce debitamente vistato.
- 2) Il presente Permesso di Costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
- 3) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente Permesso di Costruire.
- 4) Il Permesso di Costruire ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dell'attività edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

- 5) È altresì obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire agli incaricati al controllo, la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel Permesso di Costruire.
- 6) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accese dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.
- 7) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.
- 8) Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
- 9) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbalzo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.
- 10) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che fossero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 11) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata dall'Ente competente.
- 12) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Tecnico ed all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza delle Antichità ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.
- 13) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbatacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.
- 14) È fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non dietro preventivo assenso del Comune sulla base di elaborati di progetto all'uopo presentati.
- 15) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire o il direttore dei lavori provvederà a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo Sportello Unico per l'Edilizia la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare, i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché, tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale.
- 16) Per le nuove edificazioni, per i movimenti terra, per le ristrutturazioni, per le demolizioni e per tutte le attività edili all'atto dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a produrre una dichiarazione sull'appartenenza dei materiali trattati con impegno affinché l'impresa esecutrice dei lavori separi i materiali riciclabili (ex. laterizi, calcestruzzo, armature metalliche, legno, ecc.) da quelli non riciclabili (es. impermeabilizzazioni, isolamento termico, eternit, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere specificata la destinazione dei materiali non riciclabili e le modalità di reimpiego di quelli riciclabili. È fatto espresso divieto di conferire in discarica tutti i materiali riciclabili.
- 17) Qualora la demolizione comporti la necessità di rimuovere o trattare materiali tossico-nocivi e/o rischiosi per la salute pubblica, il titolare del Permesso di Costruire, con la dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì impegnarsi all'osservanza della specifica normativa in materia e darne immediata comunicazione, oltre che al Comune, all'Azienda USL competente, circa le modalità da seguire per lo smaltimento, compreso i nominativi delle ditte specializzate a cui viene affidato il relativo incarico.
- 18) Il titolare del Permesso di Costruire che interrompa, per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.
- 19) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni su opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° settembre 1987 n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987 n. 212).
- 20) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 marzo 1987 n. 18, modifiche alla L.R. 3 novembre 1984 n. 33 riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche, è fatto obbligo di depositare il progetto e relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, alla Provincia di Macerata, VI Dipartimento, Settore Genio Civile.
- 21) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti restituiti con vidimazione della Provincia di Macerata, VI Dipartimento, Settore Genio Civile, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.
- 22) Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo e l'indirizzo dell'Esecutore dei lavori e quello del Direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto ugualmente a segnalarli, per iscritto, allo Sportello Unico per l'Edilizia prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'Esecutore dei lavori o del Direttore dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.
- 23) Il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente Permesso di Costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 24) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi del presente Permesso di Costruire con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare del Permesso di Costruire ed eventualmente

dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome, cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, se trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.

25) I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrotermosanitari ed elettrici), tali da renderlo effettivamente agibile.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare del Permesso a Costruire e dal Direttore dei Lavori i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria responsabilità che le opere progettate sono state integralmente compiute nel rispetto del permesso rilasciato e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri Enti o autorità, mediante certificato del Direttore dei Lavori, sottoscritto dal titolare del Permesso di Costruire.

26) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento il soggetto titolare del Permesso di Costruire o successore o avente causa è tenuto alla presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della documentazione prevista nell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

27) L'utilizzo degli immobili sui quali siano stati eseguiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o sopraelevazione totale o parziale, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti, è in ogni caso subordinato al rilascio del certificato di agibilità;

28) È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di rispettare le prescrizioni di cui:

- a) al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, recente "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987), nonché, tutte le norme vigenti relative alla prevenzione degli incendi ed al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 DEL 5 DICEMBRE 1987, S.O.) recante: "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - d) alla legge 5 marzo 1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante: "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - e) al D.M. 21 dicembre 1990 n. 443 (G.U. n. 24 del 21 dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
 - f) alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991; S.O.) recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
 - g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Il titolare del Permesso di Costruire, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti Comunali, delle eventuali prescrizioni della Provincia di Macerata – VI Dipartimento – Settore Genio Civile, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture antisismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire. L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dal presente Permesso di Costruire comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**: Nessuna;

Dato atto che, ai fini del rilascio del presente Permesso di Costruire, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380:

- A) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al **costo di costruzione** mediante versamento della somma di **€ 318,74** quale saldo del contributo stesso - (bonifico alla Tesoreria Comunale in data **08/02/2019**);

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

alla Ditta richiedente, fatti salvi i diritti di terzi, per la esecuzione dei lavori di cui trattasi, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, nonché, delle prescrizioni ed avvertenze riportate.

Ai sensi art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del presente Permesso di Costruire ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Decorso tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio, ove ne ricorrano i presupposti, di nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività ai sensi art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c) del

comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs 81/08, (Documento Unico Regolarità Contributiva); la presentazione della documentazione suddetta è vincolante ai fini dell'efficacia del presente titolo abilitativo.

Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Saverio Verdicchio

.....
Il sottoscritto....., in qualità di.....dichiara di ritirare
oggi..... il presente Permesso di Costruire, completo di n.....allegati.

Firma

.....

.....